

**DL 24.4.2017 n. 50
conv. L. 21.6.2017 n. 96 -
Novità in materia di agevolazioni**

1 PREMESSA

Il DL 24.4.2017 n. 50 (c.d. “manovra correttiva”) è stato convertito nella L. 21.6.2017 n. 96, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Il DL 50/2017 è entrato in vigore il 24.4.2017, mentre la L. 96/2017 è entrata in vigore il 24.6.2017. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di agevolazioni contenute nel DL 50/2017 convertito.

2 NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Modifiche alla disciplina dell'ACE	Sono state previste alcune modifiche alla disciplina dell'ACE, incentivo che agevola le imprese che accantonano gli utili e si finanziano con conferimenti dei soci. Le modifiche vanno nel senso del depotenziamento dell'agevolazione e si applicano dal 2017. Riduzione del coefficiente di remunerazione Il coefficiente di remunerazione, che le imprese applicano alla variazione in aumento del capitale proprio per determinare il reddito detassato, viene portato: • all'1,6%, per il 2017; • all'1,5%, a regime, dal 2018. Rimane, invece, invariato il coefficiente del 4,75% per il 2016. Tenendo ferma una variazione in aumento del capitale proprio pari, ad esempio, a 200.000,00 euro, il reddito detassato è pari a: • 9.500,00 euro (il 4,75% di 200.000,00), per il 2016; • 3.200,00 euro (l'1,6% di 200.000,00), per il 2017; • 3.000,00 euro (l'1,5% di 200.000,00), dal 2018. Acconto IRES per il 2017 È previsto l'obbligo di ricalcolare l'acconto IRES dovuto per il 2017, rideeterminando l'imposta storica del 2016 in modo da applicare – solo a questi specifici fini – le nuove disposizioni (ovvero, il coefficiente di remunerazione ridotto dell'1,6%). Ciò determina, in via generale, un acconto IRES di importo maggiore. Modifiche rispetto al testo originario del DL 50/2017 In sede di conversione in legge sono state stralciate dal testo del DL 50/2017 le norme che prevedevano la sola rilevanza degli incrementi netti del capitale proprio rispetto alla dotazione esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente. Si ritorna, quindi, all'impostazione originaria, per cui si prendono a riferimento gli incrementi netti del patrimonio rispetto a quelli rilevati nel bilancio 2010.
Patent box - Esclusione dei marchi	Vengono eliminati i marchi di impresa dall'elenco dei beni immateriali che possono fruire del <i>Patent box</i>, allineando così la disciplina italiana alle disposizioni OCSE. Decorrenza Per i soggetti “solari”, i marchi d'impresa sono esclusi dal <i>Patent box</i> per i periodi d'imposta per i quali le opzioni sono esercitate dal 2017. Per le opzioni esercitate con riferimento al 2015 e al 2016, le disposizioni vigenti anteriormente alle suddette modifiche relative ai marchi continuano invece ad applicarsi fino al 30.6.2021.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Incentivi per l'acquisto di case antisismiche	Viene introdotta una nuova agevolazione fiscale, sotto forma di detrazione d'imposta, per gli acquirenti di unità immobiliari che ricadono nelle zone ad alto rischio sismico. Ambito applicativo Il beneficio riguarda gli interventi di cui alla lett. i) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR, ossia per quelli relativi <i>"all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione"</i>. In particolare, la nuova agevolazione spetta nel caso in cui detti interventi siano realizzati: • nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico "1" ai sensi dell'OPCM 28.4.2006 n. 3519; • da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio pre-esistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento. Misura della nuova detrazione Nei casi in cui tali imprese provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, all'acquirente delle unità immobiliari spetta una detrazione IRPEF/IRES nella misura del: • 75%, nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico dell'immobile si riduca sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore; • 85%, nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio dell'immobile a due classi di rischio inferiori. Momento di sostenimento delle spese Seppur la norma non lo dica espressamente, le nuove detrazioni potrebbero applicarsi alle spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021, in virtù del rinvio operato dal co. 1-quater dell'art. 16 del DL 63/2013 al precedente co. 1-bis. Non può escludersi, tuttavia, che le nuove disposizioni si possano applicare solo alle spese sostenute a decorrere dal 24.6.2017, data di entrata in vigore della L. 96/2017 (trattandosi di una novità introdotta in sede di conversione del DL 50/2017). Ammontare massimo di spesa detraibile e ripartizione in rate annuali La detrazione del 75% o 85%, inoltre: • è calcolata sul prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita; • spetta entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare. Anche se la nuova disposizione non lo dice espressamente, sembrerebbe che la detrazione debba essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Sul punto sono però necessari chiarimenti ufficiali. Cessione della detrazione I soggetti beneficiari delle agevolazioni in esame possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito: • alle imprese che hanno effettuato gli interventi,

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<i>segue</i>	• ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.
Interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali - Cessione della detrazione da parte dei soggetti IRPEF "incapienti"	Viene disciplinata la cessione della detrazione IRPEF spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali: • da parte dei soggetti "incapienti"; • per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021. Ambito oggettivo Rientrano nella nuova disposizione tutti gli interventi di riqualificazione energetica che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF del 65%. Si tratta di quelli disciplinati dai co. 344 - 347 dell'art. 1 della L. 296/2006 e dalle altre norme che si sono aggiunte nel corso degli anni (ad esempio, per l'acquisto di schermature solari e di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative). Ambito soggettivo La cessione del credito, corrispondente alla detrazione del 65% spettante per le spese relative ai predetti interventi, può essere effettuata dai soggetti che non sono tenuti al versamento dell'IRPEF in quanto si trovano nelle condizioni di cui all'art. 11 co. 2 e all'art. 13 co. 1 lett. a) e co. 5 lett. a) del TUIR. Si tratta dei contribuenti che ricadono nella c.d. "no tax area", cioè i possessori di redditi esclusi dall'imposizione ai fini dell'IRPEF o per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per tipologie reddituali di cui all'art. 13 del TUIR. Tali contribuenti, infatti, non potrebbero fruire della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, in quanto la stessa spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda. Per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021, tali condizioni devono sussistere nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese. Cessione del credito In luogo della detrazione, tali soggetti possono optare per la cessione del corrispondente credito: • ai fornitori che hanno effettuato gli interventi • ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Disposizioni attuative Le modalità di attuazione delle nuove disposizioni saranno definite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
Istituzione di una nuova Zona Franca Urbana nell'Italia Centrale colpita dal terremoto	Viene istituita una nuova zona franca urbana (ZFU) nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a partire dal 24.8.2016. Agevolazioni fiscali e contributive Le imprese site nella nuova zona franca urbana possono beneficiare, per i periodi d'imposta 2017 e 2018 (soggetti "solari"), delle seguenti agevolazioni fiscali e contributive: • esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività dell'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo d'imposta, dell'importo di 100.000,00 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona; • esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svol-

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<i>segue</i>	gimento dell'attività dell'impresa nella ZFU nel limite di 300.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta, riferito al valore della produzione netta; • esenzione dall'IMU per gli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati dalle imprese in questione per l'esercizio dell'attività economica; • esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Soggetti beneficiari Le suddette esenzioni spettano alle imprese che: • hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni colpiti dal sisma del 24.8.2016 o del 26-30.10.2016 e che hanno subito, a causa degli eventi sismici, la riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dall'1.9.2016 al 31.12.2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015; • oppure hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni colpiti dal sisma del 18.1.2017 e che hanno subito, nel periodo dall'1.2.2017 al 31.5.2017, la riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016; • oppure avviano la propria attività all'interno della ZFU entro il 31.12.2017. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della ZFU. Disposizioni attuative Per l'attuazione delle agevolazioni concesse per la nuova ZFU nel Centro Italia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del DM 10.4.2013. Limiti di concessione delle agevolazioni Le agevolazioni sono concesse nei limiti della disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti "<i>de minimis</i>" (regolamenti della Commissione europea 18.12.2013 n. 1407 e 1408). Modalità di fruizione delle agevolazioni Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, con il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
Sisma Italia centrale - Credito d'imposta per investimenti	Viene prorogato fino al 31.12.2019 (in luogo del precedente 31.12.2018) lo speciale credito d'imposta previsto per investimenti nelle Regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici. In particolare, nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24.8.2016, il credito d'imposta per investimenti è attribuito nella misura del: • 25%, per le grandi imprese; • 35%, per le medie imprese; • 45%, per le piccole imprese. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, di cui alla L. 208/2015.
Credito d'imposta per investimenti pubblicitari	A decorrere dal 2018, viene previsto un nuovo credito d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie:

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<i>segue</i>	- sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali; - il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente. Misura dell'agevolazione Il credito d'imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e <i>start up</i> innovative. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa stabilito annualmente con apposito DPCM. Provvedimento attuativo Con successivo DPCM saranno stabilite le disposizioni attuative della nuova agevolazione; in particolare, saranno definiti: - gli investimenti che danno accesso al credito d'imposta e la relativa documentazione; - le procedure di concessione e di utilizzo del credito d'imposta; - le modalità di effettuazione dei controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.
Credito d'imposta per imprese alberghiere - Acquisto di mobili e complementi d'arredo	Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle imprese alberghiere è riconosciuto anche per le spese relative a ulteriori interventi (comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo) a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.
Zona franca della Lombardia - Proroga delle agevolazioni	Sono prorogate fino al 31.12.2017 le agevolazioni previste dai co. 445 - 453 dell'art. 1 della L. 208/2015 per la zona franca istituita nei territori di alcuni Comuni della Regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29.5.2012.
Opzione per il regime dei lavoratori impatriati - Decadenza	Viene disposto che i soggetti che si sono trasferiti in Italia entro il 31.12.2015 e che hanno optato per il regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati (art. 16 del DLgs. 147/2015), decadono dal beneficio fiscale nel caso in cui la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso, si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.
Agevolazioni in ambito societario per le PMI	Vengono estese alle piccole e medie imprese (PMI) alcune agevolazioni previste per le <i>start up</i> e le PMI innovative costituite in forma di srl. In particolare, risultano ora applicabili alle PMI, in deroga alla disciplina ordinaria prevista per le srl, le seguenti disposizioni: - l'atto costitutivo può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e determinare il contenuto delle varie categorie; - le quote di partecipazione possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di capitali (c.d. <i>equity crowdfunding</i>), nei limiti previsti dalle leggi speciali; - il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni non si applica qualora l'operazione stessa sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori d'opera e servizi anche professionali.
Agevolazioni per le <i>start up</i> innovative	Viene esteso l'ambito di applicazione temporale del regime agevolativo previsto a favore delle <i>start up</i> innovative, ampliando tale periodo da 4 a 5 anni dalla data della costituzione di tali società.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<i>segue</i>	Si fa presente, poi, che la cessazione del regime agevolativo avviene, salvo alcune eccezioni in materia societaria e di lavoro, anche a seguito della perdita di uno dei requisiti richiesti ai fini della qualificazione della società come “<i>start up</i> innovativa” prima della scadenza del termine, non più di 4 anni, ma di 5 anni dalla data di costituzione della società, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione speciale del Registro delle imprese. Dall’estensione temporale in questione sono escluse le società già costituite alla data del 19.12.2012.